

**DL 59/2016 Banche in liquidazione**  
**(AS 2362)**  
**EMENDAMENTI APPROVATI 7 GIUGNO 2016**

**2.117 (testo 2)**

**BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO**

*Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «conto corrente bancario», con le altre: «un apposito conto corrente bancario senza spese».*

**3.2**

**FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*
- b) *al comma 8, sostituire le parole: «da stipularsi entro 30 giorni», con le seguenti: «da stipularsi entro 60 giorni».*

**3.4 (testo 2)**

**I RELATORI**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

- a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
- c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
- d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.».

**3.5 (testo 2)**

**MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI**

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

**4.26 (assorbiti 4.27, 4.28, 4.36, 4.52, 4.53, 4.62, 4.69, 4.88)**

**MANDELLI, SCIASCIA**

*Al comma 1,*

a) alla lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per l'opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento;"

b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."»

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."».

#### **4.95 (testo 3) (assorbiti 4.96 e 4.97)**

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164," è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II del codice di procedura civile."».